



Immissioni acustiche per esigenze di produzione: prevalente è comunque il diritto alla salute

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza di 10 gennaio 2025 n. 631, conferma il proprio costante orientamento per il quale: *“in tema di immissioni acustiche (nella specie, come nel caso in esame, provenienti da **circolazione stradale**), viene in rilievo l’art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di **svolgimento di attività produttive, consente l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita** (Cass. Sez. 1, 12/07/2016 n. 14180; in senso conforme, Cass. Sez. 2, n. 35856 del 2017). Questa Corte si è più volte occupata della materia delle immissioni sonore provocate dal **traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione** ed è sempre pervenuta alla conclusione che in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità (sia nella vigenza della disciplina di cui al D.P.R. n. 142/2008 evocato sia a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009), diversità di tutele a cui non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi **prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione** (cfr. tra tante, Cass. Sez. 3, 7/10/2016 n. 20198; Cass. Sez. 3, 16/10/2015 n. 20927).*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

26 Gen 2025